



S E N T E N Z A N . 5 5 3 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73235

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Puca (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata ad Ischia (NA) in via Fasolara n° 4 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nonché domiciliato a Napoli in via Ponte della Maddalena n° 55 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 12 maggio 2021 (omissis) *ex* dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito (in sigla: MIM) cessata dal servizio il 31 agosto 2019, ha lamentato che, nel liquidarle la pensione decorrente dall'indomani, erano stati trascurati una serie di periodi dal 31 gennaio al 14 dicembre 1978 e dal 27 settembre 1996 al 27 settembre 1999. In particolare lei ha evidenziato che tali periodi, a suo dire desumibili anche dall'estratto contributivo rilasciatole dall'INPS, equivarrebbero al servizio svolto anteriormente alla propria nomina in ruolo quale docente (c.d. pre - ruolo); ed ha negato che, per quei medesimi periodi, fosse dovuta una contribuzione integrativa, invece pretesa dall'INPS.

Perciò la (omissis) ha domandato il computo "... del periodo di servizio pre - ruolo dal 27.09.1996 al 27.09.1999 pari ad anni 3 e mesi 5 ..." e la conseguente riliquidazione della propria pensione n° 50432133.

2. Con comparsa depositata il 9 giugno 2022 si è costituito l'INPS, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte, perché pregiudizialmente andrebbero accertati dinanzi al giudice del rapporto di lavoro i periodi lavorati dall'odierna ricorrente alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica; e, nel merito, evidenziando che incombeva su quella medesima P.A. l'onere di certificare l'esistenza di ulteriori periodi lavorati, rispetto a quelli in relazione ai quali era stata liquidata la pensione.

3. Con comparsa depositata il 29 giugno 2022 si è costituito anche il MIM, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva: perché, per riconoscere il computo dell'arco temporale dal 27 settembre 1996 al 27 settembre 1999 rivendicato, non era "... richiesto alcun decreto di computo o riscatto a cura dell'Amministrazione scolastica ...".

4. Dopo due rinvii, il primo dei quali provocato dall'omessa comparizione

della parte ricorrente, con ordinanza emessa all'udienza del 6 marzo 2023 è stato assegnato termine alle parti per integrare una serie di omissioni documentali e di oscurità e contraddizioni fattuali nelle reciproche prospettazioni. Tuttavia è stata soltanto la (omissis) ad avvalersi di quel termine, grazie ad una memoria depositata il 30 maggio 2023: mediante la quale ha rinunciato al capo di domanda concernente la contribuzione risalente al 1978, altresì circoscrivendo la propria pretesa ad un arco temporale netto di poco superiore ai due anni, tra il 1996 ed il 1999, peraltro dettagliato e documentato soltanto grazie ad una sua autocertificazione (all. A – 3).

Perciò, con ordinanza emessa all'udienza del 10 luglio 2023, sono state chieste informazioni all'Ufficio scolastico regionale (in sigla: USR) riguardo ai periodi evidenziati in quell'autocertificazione. E, il 1° del mese successivo, l'USR ha prodotto lo stato matricolare completo dell'odierna ricorrente.

Infine all'udienza del 15 gennaio 2024 la causa è stata discussa esclusivamente dalla (omissis) e dall'INPS, venendo poi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS: perché, come si vedrà nel vagliare il merito, è indubbia l'esistenza di un rapporto di lavoro riguardo ai periodi dei quali la (omissis) rivendica il computo.

6. Sempre in via preliminare, con la memoria prodotta il 30 maggio 2023 il *petitum* attoreo è stato circoscritto al computo del "... periodo dal 27/09/1996 al 18/11/1999, in cui sono stati prestati servizi di supplenze temporanee per complessivi giorni 779, pari a complessivi anni 2 mesi 1 e giorni 19" (pagina 2): risultando esattamente questa la somma dei diciannove periodi materialmente lavorati dalla (omissis) nel predetto intervallo temporale, quali elencati ai numeri da

42 a 60 nel suo stato matricolare completo, depositato il 1° agosto 2023 dall'USR.

Perciò, da parte dell'odierna ricorrente, tale esclusivo riferimento a periodi lavorati sottende una duplice *emendatio* della domanda originaria: da un lato nell'abdicare al riconoscimento di periodi dei quali, visto l'estratto conto contributivo dell'INPDAP, dante causa dell'INPS, è stata negata la ricongiunzione; e, d'altro lato, nell'estendere fino al 18 novembre 1999 il novero dei periodi lavorati da computare.

7. Ciò posto, da quel medesimo stato matricolare appare limpidamente confermato come, nell'arco temporale dal 27 settembre 1996 al 18 novembre 1999, la (omissis)abbia svolto diciannove supplenze brevi: ossia tutte quelle ivi elencate ai numeri da 42 a 60. Altresì le risultanze di tale documento collimano, sostanzialmente, con l'autocertificazione depositata dall'odierna ricorrente: nella quale l'unica diversità consiste in una maggior segmentazione di supplenze non aventi, però, soluzione di continuità l'una dall'altra.

Inoltre, trattandosi costantemente di supplenze in scuole statali, appare indubbio l'effettivo versamento della relativa contribuzione previdenziale.

Perciò in favore della (omissis)vanno computati i seguenti periodi lavorati:

- A) dal 27 settembre al 10 ottobre 1996;
- B) dal 12 al 26 ottobre 1996;
- C) dal 28 al 31 ottobre 1996;
- D) dal 4 novembre 1996 al 15 febbraio 1997;
- E) dal 17 febbraio al 17 maggio 1997;
- F) dal 19 maggio al 9 giugno 1997;
- G) dal 18 settembre al 4 ottobre 1997;
- H) dal 6 ottobre al 20 dicembre 1997;
- I) dal 12 gennaio al 27 febbraio 1998;

- J) dal 2 marzo al 7 aprile 1998;
- K) dal 20 aprile al 22 maggio 1998;
- L) dal 25 maggio al 13 giugno 1998;
- M) dal 16 settembre al 10 ottobre 1998;
- N) dal 12 ottobre al 9 novembre 1998;
- O) dal 10 al 26 novembre 1998;
- P) dal 2 al 9 dicembre 1998;
- Q) dal 10 al 22 dicembre 1998;
- R) dal 7 gennaio al 10 giugno 1999;
- S) dal 27 settembre al 18 novembre 1999.

8. Evidentemente, dal computo di tali periodi, discende il diritto della (omissis) alla riliquidazione della pensione, con la conseguente condanna dell'INPS a pagarle i maggiori ratei maturati dal 1° settembre 2019 in poi: ai quali andranno poi addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla maturazione di ciascuno di quei ratei fino al dì dell'effettivo soddisfo.

9. La rinuncia della (omissis) ad un capo della pretesa originaria implica una parziale soccombenza reciproca, in virtù della quale appare giustificato compensare per un quarto le spese di lite tra lei ed il MIM. Mentre l'accoglimento degli altri capi della domanda attorea trae con sé la condanna del Ministero stesso a pagare i residui tre quarti di quelle medesime spese; e, alla luce della significativa entità della maggior contribuzione da computare in favore, quella quota va liquidata in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Pertanto di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Domenico Puca, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

Invece la circostanza secondo cui la prova del diritto al computo dei contributi in questione sia stata offerta soltanto nel corso del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra la (omissis) e l'INPS.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73235, proposto da (OMISSIS) contro l'INPS ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

1) ai fini della pensione n° 50432133, dichiara il diritto di (omissis) al computo dei seguenti periodi di servizio antecedenti la data di decorrenza economica della sua nomina in ruolo quale docente scolastico:

- A) dal 27 settembre al 10 ottobre 1996;
- B) dal 12 al 26 ottobre 1996;
- C) dal 28 al 31 ottobre 1996;
- D) dal 4 novembre 1996 al 15 febbraio 1997;
- E) dal 17 febbraio al 17 maggio 1997;
- F) dal 19 maggio al 9 giugno 1997;
- G) dal 18 settembre al 4 ottobre 1997;
- H) dal 6 ottobre al 20 dicembre 1997;
- I) dal 12 gennaio al 27 febbraio 1998;
- J) dal 2 marzo al 7 aprile 1998;
- K) dal 20 aprile al 22 maggio 1998;
- L) dal 25 maggio al 13 giugno 1998;
- M) dal 16 settembre al 10 ottobre 1998;
- N) dal 12 ottobre al 9 novembre 1998;
- O) dal 10 al 26 novembre 1998;

P) dal 2 al 9 dicembre 1998;

Q) dal 10 al 22 dicembre 1998;

R) dal 7 gennaio al 10 giugno 1999;

S) dal 27 settembre al 18 novembre 1999;

- 2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis)i maggiori ratei della pensione di cui al punto 1 conseguentemente maturati dal 1° settembre 2019 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3) compensa per un quarto le spese di lite fra la (omissis)ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito e condanna quest'ultimo a pagare alla (omissis)i residui tre quarti, liquidati per tale quota in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell' avv. Domenico Puca, dichiaratosi antistatario;
- 5) compensa integralmente le spese di lite fra la (omissis)e l'INPS;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 07.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli